



ORIGINALE

Deliberazione 68

CITTÀ DI TRECATE

PROVINCIA DI NOVARA

Estratto del Processo Verbale della seduta del Consiglio Comunale

Sessione ordinaria di prima convocazione.

OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO SOCIETA' E ORGANISMI PARTECIPATI.

L'anno duemilasedici, il giorno diciotto del mese di ottobre, alle ore 10.00, nella sala del Teatro comunale in Trecate, Piazza Cavour n.21, previa convocazione nei modi e termini di legge e di Statuto, si è riunito il Consiglio Comunale.

La seduta è pubblica.

Presiede il Presidente del Consiglio Comunale dott. CRIVELLI ANDREA

Assiste il Segretario Comunale dott.ssa CIRIGLIANO CARMEN

<i>Risultano:</i>		PRES.	ASS.	<i>Risultano:</i>		PRES.	ASS.
1	BINATTI FEDERICO	Presente		12	ORIOLO ENRICO	Presente	
2	BANDI STEFANO	Presente		13	RUGGERONE ENRICO	Assente	
3	BRICCO MAURO	Presente		14	SANSOTTERA FILIPPO	Presente	
4	CANETTA ROSSANO	Assente		15	UBOLDI MARCO	Assente	
5	CASELLINO TIZIANO	Presente		16	VARONE GIOVANNI	Presente	
6	CORAIA PATRIZIA	Presente		17	VILARDO ANTONIO	Presente	
7	CORIGLIANO SILVANA ESTHER	Presente					
8	CRIVELLI ANDREA	Presente					
9	DATTRINO FORTUNATA	Assente					
10	FREGONARA CESARE	Presente					
11	ALMASIO PIER PAOLO	Presente					

Totale: Presenti 13 - Assenti 4

Sono, altresì, presenti gli Assessori: Capoccia G., Minera R., Simeone M.C., Franzoni E., Pasca A. Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente del Consiglio comunale dichiara valida l'adunanza e dà inizio alla trattazione dell'argomento in oggetto.

OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO SOCIETA' E ORGANISMI PARTECIPATI.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI

- l'art. 147 del D.Lgs. 267/2000 il quale prevede che ogni ente locale si doti di un sistema di controllo interno finalizzato a verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità degli organismi gestionali esterni dell'ente, attraverso l'affidamento e il controllo dello stato di attuazione di indirizzi e obiettivi gestionali, anche in riferimento all'art. 170, comma 6, e la redazione del bilancio consolidato;
- l'art. 147 quater del D.Lgs. 267/2000 il quale dispone che ogni ente locale, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, si doti di un sistema di controlli sulle società partecipate non quotate, fondato sulla definizione preventiva degli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società partecipata, secondo parametri qualitativi e quantitativi, correlato ad un idoneo sistema informatizzato finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e le stesse società partecipate, la situazione contabile, gestionale e organizzativa delle società partecipate, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica;
- l'art. 147 quinquies del D.lgs. 267/2000 il quale prevede che la conduzione del controllo sugli equilibri finanziari dell'ente presidi la valutazione degli effetti che si determinano per il bilancio finanziario dell'ente in relazione all'andamento economico-finanziario degli organismi gestionali esterni;
- il paragrafo 1 dell'art. 17 della direttiva 2014/23/UE che, nell'ambito degli affidamenti diretti dei servizi in concessione, ha previsto, quale prerequisite fondamentale, l'esercizio del controllo analogo da parte dell'ente affidante nei confronti del soggetto affidatario, da intendersi come l'esercizio di un'influenza decisiva dell'ente affidante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative del soggetto affidatario; tale controllo può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata dall'ente affidante;

RILEVATO CHE

- il c. 553 dell'art. 1 della L. 147/2013 ha disposto che le società partecipate a maggioranza diretta e indiretta delle pubbliche amministrazioni locali concorrano alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, perseguendo la sana gestione dei servizi secondo i criteri di economicità ed efficienza, da riscontrarsi attraverso il confronto con parametri standard e prezzi di mercato;
- i commi 551 e 552 dell'art. 1 della L. 147/2013 hanno disposto che, a partire dall'esercizio 2015, gli enti locali soci procedano ad accantonare nell'anno successivo, in apposito fondo vincolato, un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione alla società che ha conseguito il risultato negativo di bilancio;
- il c. 554 dell'art. 1 della L. 147/2013 ha previsto che, a partire dal 2015, le società a partecipazione di maggioranza, diretta o indiretta, degli enti locali, titolari di affidamento diretto da parte di soggetti pubblici per una quota superiore all'80 per cento dal valore della produzione, che nei tre esercizi precedenti abbiano conseguito un risultato economico negativo, procedano alla riduzione del 30 per cento del compenso dei componenti degli organi di amministrazione; inoltre prevede che il conseguimento di un risultato economico negativo per due anni consecutivi rappresenti giusta causa ai fini della revoca degli amministratori, salvo che il risultato economico, benchè negativo, risultasse coerente con un piano di risanamento preventivamente approvato dall'ente controllante;

- il c. 555 dell'art. 1 della L. 147/2013 ha previsto che, a decorrere dall'esercizio 2017, in caso di risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, le società a partecipazione pubblica di maggioranza, diretta o indiretta, diverse da quelle che svolgono servizi pubblici locali, sono poste in liquidazione entro sei mesi dalla data di approvazione del bilancio o rendiconto relativo all'ultimo esercizio chiuso;

VISTO l'atto prot. N. 0009522 in data 31.3.2015, con cui il Sindaco approvava il Piano di razionalizzazione delle società partecipate, la deliberazione n. 058 in data 31.3.2015, con la quale la Giunta comunale approvava e faceva proprio il suddetto Piano, la deliberazione di Consiglio comunale n. 15 del 29.04.2015 di presa d'atto e conferma del Piano medesimo, con espresso riferimento alle competenze spettanti all'organo di indirizzo politico-amministrativo ai sensi dell'art. 42 del TUEL;

VISTA la relazione prot. N. 11086 in data 29.3.2016 sui risultati conseguiti in attuazione del piano di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie, la deliberazione n. 67 del 29.3.2016 con la quale la Giunta comunale approvava la relazione a consuntivo del suddetto piano e la deliberazione di Consiglio comunale n. 12 del 7.4.2016 di presa d'atto e conferma della relazione medesima;

RICHIAMATI - il c. 6 dell'art. 3bis del DL 1/2012 convertito con L. 27/2012 il quale dispone che le società affidatarie in house sono tenute all'acquisto di beni e servizi secondo le disposizioni contenute nel Codice degli Appalti;
- la normativa vigente in tema di compenso e numero degli amministratori e il D.Lgs. 39/2013 relativamente a quanto disposto in materia di incompatibilità.

VISTI - il combinato disposto del c. 1 dell'art. 18 del DL 112/2008 convertito dalla L. 133/2008, del c. 6 dell'art. 3 bis del DL 1/2012 convertito con L. 27/2012 e del c. 3 dell'art. 35 del D.Lgs. 165/2011 secondo cui le società ad intera partecipazione pubblica operanti nell'ambito dei servizi pubblici locali sono tenute a disporre di un regolamento interno che definisca criteri e modalità di reclutamento del personale e di conferimento di incarichi rispettoso dei seguenti principi:

- adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento;
- adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire;
- rispetto delle pari opportunità;
- decentramento delle procedure di reclutamento;
- composizione della commissione esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso e scevri di possibili conflitti di interesse individuati dalla normativa.

- il c. 2 dell'art. 18 del DL 112/2008 convertito con L. 133/2008 che dispone che le società interamente partecipate da enti pubblici non operanti nei servizi pubblici locali e le società miste controllate da enti pubblici devono adottare con proprio provvedimento criteri e modalità per il reclutamento di personale e per il

conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità e imparzialità;

VISTO - l'art. 18, comma 2bis del DL 112/2008, convertito dalla L. 133/2008, come da ultimo modificato dal c. 5 quinquies dell'art. 3 del DL 90/2014, convertito dalla L. 114/2014 secondo cui *“le aziende speciali, le istituzioni e le società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo si attengono al principio di riduzione dei costi del personale, attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale. A tal fine l'ente controllante, con proprio atto di indirizzo, tenuto anche conto delle disposizioni che stabiliscono a suo carico divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, definisce per ciascuno dei soggetti di cui al precedente periodo, specifici criteri e modalità di attuazione del principio di contenimento dei costi di personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera”*;

RICHIAMATE ”Le linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privati controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici” emanate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione in data 17.6.2015 con determinazione n. 8 a seguito di procedura di consultazione pubblica;

EVIDENZIATO che le suddette linee guida hanno recepito le modifiche intervenute sulla normativa dell'anticorruzione a seguito del D.L. 90/2014 convertito in L. 114/2014 e che con tali linee guida sono state predisposte nuove indicazioni che tengono conto delle novelle normative. In particolare le società in house e partecipate in controllo, che abbiano o meno adottato il modello di organizzazione e gestione ex D.lgs. 231/2001, devono definire le misure minime per la prevenzione della corruzione in relazione alle funzioni svolte e alla propria specificità organizzativa. Tali misure minime devono disciplinare i seguenti aspetti:

- Individuazione e gestione dei rischi di corruzione;
- Sistema di controlli;
- Codice di comportamento;
- Trasparenza;
- Inconferibilità specifiche per gli incarichi di amministratore e per gli incarichi dirigenziali;
- Incompatibilità specifiche per gli incarichi di amministratore e per gli incarichi dirigenziali;
- Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici;
- Formazione;
- Tutela del dipendente che segnala illeciti;
- Rotazione o misure alternative,
- Monitoraggio;

EVIDENZIATO, inoltre, che le linee guida prevedono l'obbligo di nominare un responsabile per la prevenzione della corruzione, nominato nell'ambito dei dirigenti delle singole società, cui spetta l'elaborazione del piano e l'individuazione delle misure sopra indicate;

RICHIAMATA inoltre la Delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 831 del 3 agosto 2016 “Determinazione di approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2016” che nella prospettiva della prevenzione della corruzione indica alle

amministrazioni pubbliche, titolari di partecipazioni, soprattutto di controllo, in enti di diritto privato, ivi comprese quindi le associazioni e le fondazioni, una serie di misure, coerenti con il processo di revisione delle partecipazioni avviato con il testo unico di attuazione dell'art. 18 della L. 124/2015, ma mirate in modo specifico alla maggiore imparzialità e trasparenza, con particolare riguardo per le attività di pubblico interesse affidate agli enti partecipati, di seguito riportate:

- nei piani di riassetto e razionalizzazione delle partecipazioni è opportuno che l'Amministrazione consideri i profili della prevenzione della corruzione valutando se la forma privatistica sia adeguata alla garanzia dell'imparzialità e della trasparenza delle funzioni affidate, considerando, a tal fine, l'ipotesi di "reinternalizzazione" dei compiti affidati;

- sottoporre gli enti partecipati a più stringenti e frequenti controlli sugli assetti societari e sullo svolgimento delle attività di pubblico interesse affidate in particolare sulle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture;

- qualora si ritenga di mantenere in vita enti di diritto privato a controllo pubblico destinati allo svolgimento di attività di pubblico interesse, promuovere negli statuti di questi enti, la separazione, anche dal punto di vista organizzativo, di tali attività da quelle svolte in regime di concorrenza e di mercato e qualora la separazione organizzativa sia complessa, adottare il criterio della separazione contabile tra le due tipologie di attività;

- promuovere l'introduzione negli enti di diritto privato a controllo pubblico (come definiti dal testo unico attuativo dell'art. 18 della L.124/2015), quanto alla disciplina del personale, di regole che avvicinino tale personale a quello delle pubbliche amministrazioni, ai fini della garanzia dell'imparzialità, comportando l'adozione di procedure concorsuali per il reclutamento, sottratte alla diretta scelta degli amministratori di enti, nonché procedure di affidamento di incarichi equivalenti agli incarichi dirigenziali nelle pubbliche amministrazioni che diano analoghe garanzie di imparzialità, soprattutto qualora tali incarichi siano relativi ad uffici cui sono affidate le attività di pubblico interesse.

Le amministrazioni devono inoltre promuovere l'applicazione al personale degli enti a controllo pubblico dei codici di comportamento, vigilando anche sugli effetti giuridici, in termini di responsabilità disciplinare, della violazione dei doveri previsti nei codici, in piena analogia con quanto è disposto per il personale delle amministrazioni;

DATO ATTO che "Le società sono tenute anche a costituire sul proprio sito web una apposita Sezione, denominata "Società trasparente", in cui pubblicare i dati e le informazioni ai sensi del D.Lgs. n. 33 del 2013. Per limitare gli oneri derivanti dalla disciplina della trasparenza, qualora le società controllate non abbiano un sito web, sarà cura delle amministrazioni controllanti rendere disponibile una sezione del proprio sito in cui le società controllate possano predisporre la sezione "Società trasparente" in cui pubblicare i dati, ferme restando le rispettive responsabilità";

CONSIDERATO - che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, il Ministero dell'economia e delle finanze acquisisce le informazioni relative alle partecipazioni in società ed enti di diritto pubblico e di diritto privato detenute direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche. Tale acquisizione può avvenire attraverso banche dati esistenti ovvero con la richiesta di invio da parte delle citate amministrazioni pubbliche ovvero da parte delle società da esse partecipate;

- che gli incarichi di amministratore della società conferiti dall'ente ed i relativi compensi devono essere pubblicati nell'albo e nel sito informatico dello stesso ente con aggiornamento semestrale;

- che l'ente socio è tenuto a trasmettere entro il 31 gennaio di ogni anno al Ministero dell'economia e delle finanze, le informazioni previste in apposita scheda;
- che l'ente è tenuto a pubblicare sul proprio sito, ed aggiornare annualmente, l'elenco delle società partecipate, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate;
- che le società partecipate dagli enti locali e le società da esse controllate, ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, sono tenute a rispettare secondo quanto previsto dal c. 2 dell'art. 11 del D.Lgs 33/2013, le disposizioni in materia di trasparenza amministrativa limitatamente all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione Europea;

RICHIAMATO	l'art. 2 del D. Lgs. 179 del 2016 che, nel modificare l'art. 2 del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD), ha esteso l'ambito di applicazione del codice stesso anche alle società a controllo pubblico escluse le società quotate, come definite nel D.Lgs. 175/2016;
VISTO	il D. Lgs. 175/2016 "Testo Unico Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" attuativo della Legge delega 124/2015;
PRESO ATTO	che entro il 23 marzo 2017 occorrerà predisporre una delibera consiliare di revisione straordinaria delle partecipazioni possedute, come previsto dall'art. 24 della stessa norma;
VISTO	inoltre l'art. 20 "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche" che prevede che le amministrazioni pubbliche effettuino annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti individuati dal comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
RITENUTO	opportuno che il Comune definisca linee di indirizzo programmatiche nei confronti delle società partecipate e organismi gestionali esterni inclusi nel "Gruppo Trecate" così come definito nell'ambito della redazione del bilancio consolidato e nel rispetto della normativa vigente;
VISTE	le risultanze dei bilanci dell'esercizio 2015 delle società partecipate e organismi gestionali esterni, il bilancio consolidato 2015, e le analisi condotte dagli uffici preposti del Comune di Trecate relativamente ai rapporti debito/credito e al rispetto della normativa vigente;
VISTA	la deliberazione di Giunta Comunale n. 194 del 06/10/2016 "Atto di indirizzo società e organismi partecipati";
VISTO	il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;
VISTA	la relazione del Sindaco e gli interventi dei consiglieri Sansottera, Almasio, Ruggerone, Corigliano, Uboldi, Crivelli, Bricco, Casellino, Vilardo, Oriolo, Varone, Coraia, Bandi, Fregonara e degli assessori Capoccia, Pasca, Minera,

Simeone e Franzoni e replica del Sindaco riportati nella trascrizione integrale della registrazione degli interventi della seduta odierna;

- ATTESO che il presente atto non necessita dei pareri di regolarità tecnica e contabile, trattandosi di mero atto di indirizzo, espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;
- VISTI gli articoli 9, 10, 11 e 13 dello statuto comunale;
- PRESO ATTO che i consiglieri Ruggerone e Uboldi dopo i propri interventi escono dall'aula;
- CON votazione espressa per alzata di mano, voti favorevoli n.11 su n. 13 consiglieri presenti e n. 11 votanti essendosi astenuti n. 2 consiglieri (Almasio e Sansottera)

DELIBERA

1. di raccomandare agli amministratori delle società partecipate e organismi gestionali esterni del "Gruppo Trecate" di rispettare i vincoli di finanza pubblica che il legislatore estende alle partecipate degli enti locali;
2. di invitare a programmare ed a porre in essere tutti gli interventi e le azioni gestionali ritenute più opportune per garantire una gestione efficiente ed orientata all'economicità, nonché competitiva dal punto di vista della quantità e qualità dei servizi erogati rispetto alle alternative perseguibili dall'ente;
3. di segnalare che la gestione degli acquisti di beni e servizi e di tutti i rapporti che comportano interazioni con soggetti terzi dovranno essere condotti nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs 50/2016 e s.m.i;
4. di raccomandare il costante perseguimento di risparmi ed economie di spesa, con particolare riferimento alla gestione del personale ed all'acquisizione di beni e servizi;
5. di raccomandare agli amministratori, nell'ambito della contrattazione decentrata relativa ai rapporti con il personale dipendente, di applicare la normativa vigente;
6. di segnalare all'Ente, preventivamente, ogni esigenza di assunzione di personale;
7. di adempiere agli obblighi di trasparenza e di prevenzione della corruzione;
8. di organizzare eventuali tavoli di confronto gestionale tra gli organi preposti del Comune e/o degli altri enti soci, al fine di individuare, programmare e monitorare tutte le azioni sostenibili per il raggiungimento e mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario;
9. di invitare gli amministratori a garantire un costante flusso informativo sull'andamento della gestione (semestrale), con obbligo di segnalazione tempestiva di ogni accadimento straordinario che dovesse manifestare un impatto imprevisto sul perseguimento degli indirizzi di cui ai punti precedenti;
10. di procedere all'applicazione del Codice dell'Amministrazione digitale;
11. di promuovere l'applicazione al personale degli enti a controllo pubblico dei codici di comportamento in analogia con quanto è disposto per il personale delle pubbliche amministrazioni.

Successivamente, stante l'urgenza di provvedere

IL CONSIGLIO COMUNALE

su proposta del Presidente del Consiglio comunale

con votazione espressa per alzata di mano e voti favorevoli n. 13 su n. 13 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
CRIVELLI ANDREA

IL SEGRETARIO GENERALE
CIRIGLIANO CARMEN

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune il e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, decorrenti dal giorno iniziale di affissione all'albo e, pertanto, fino al

Lì,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Pagani Tiziana

ESECUTIVITA'

- La presente deliberazione è divenuta esecutiva il decorsi 10 giorni dal giorno successivo al compimento del periodo di pubblicazione all'Albo Pretorio.
- La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Lì,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Pagani Tiziana
